







## Procedura scritta n.2/2019 Chiusura Scheda di notifica delle modifiche

Palermo, aprile 2019

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

## Indice delle modifiche

Modifica n.1 - Sottomisure 11.1 e 11.2.	pag.3
Modifica n.2 – Operazioni 10.1a-b-c-d-e-f-h.	pag.7
Modifica n.3 – Operazione 10.1e.	pag.11
Modifica n.4 – Sottomisura 8.1 - Allegato 12	pag.12

STATO MEMBRO: ITALIA REGIONE: SICILIA

### 1. Programma:

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della regione Sicilia versione 5.0 approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2018) 8342 final del 3 dicembre 2018.

### 2. Base giuridica delle modifiche:

Articolo 11, paragrafo b), lettera ii) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modifiche e integrazioni.

### 3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche:

Le sottomisure 11.1 Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica ed 11.2 Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica, nella fase attuativa relativa all'istruttoria delle domande, hanno evidenziato criticità a causa di diverse problematiche scaturenti prevalentemente da anomalie informatiche e di disallineamento di banche dati. Tra le problematiche emerse ve n'è una legata al disallineamento tra quanto contemplato nella scheda di misura rispetto alla data di registrazione dei contratti di affitto/comodato dei terreni sottoposti all'impegno (dove è prevista la registrazione del titolo di conduzione alla data di presentazione della domanda) e quanto disciplinato dalla vigente normativa in materia (dove è prevista la tempistica per la registrazione ed il quadro sanzionatorio per gli eventuali ritardi). Pertanto, fermo restando quanto disciplinato dalla vigente normativa, nonché quanto disposto dall'Organismo Pagatore AGEA, con la modifica viene proposta l'eliminazione, dalle condizioni di ammissibilità delle domande, della registrazione del contratto di affitto/comodato. Un'altra problematica è quella legata all'aver utilizzato, nella scheda di misura, il termine generico di SAU come unità di misura dell'applicazione del metodo biologico a livello aziendale. Ciò ha comportato, anche in caso di sfasamenti superficiali minimi, dovuti a fisiologici "aggiustamenti" ed aggiornamenti delle banche dati prese a confronto nell'ambito del sistema di VCM (Verificabilità e controllabilità misura), la non ammissibilità al sostegno di aziende che sono conformi al metodo biologico. Tale conformità, peraltro, viene regolarmente riscontrata, per l'intera SAU nei documenti di controllo rilasciati dagli Organismi di Controllo, secondo quanto previsto dai Regolamento (CE) 834/2007 e 889/2008 e smi. La modifica proposta, non inficia la fattuale applicazione del metodo biologico a livello aziendale e consente, a fronte di sfasamenti superficiali, di comminare alle aziende inadempienti riduzioni graduali del sostegno concesso.

## 4. Descrizione delle modifiche proposte:

Capitolo 8.2. Descrizione per misura

Paragrafo 8.2.10. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Paragrafo 8.2.10.3.1. M011.1.1 Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica

al sottoparagrafo 8.2.10.3.1.1. "Descrizione del tipo di intervento", il secondo capoverso, viene così modificato:

I beneficiari della presente operazione dovranno mantenere tutta la *SOI (per SOI si intende la SAU oggetto di impegno)* SAU e le UBA, nonché le superfici e le UBA acquisite dall'azienda nel corso dell'impegno, assoggettate al sistema di controllo dell'agricoltura biologica ai sensi

dei Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e s.m.i. rispettandone quindi i principi e le disposizioni; tra questi si evidenziano i seguenti impegni:

al sottoparagrafo 8.2.10.3.1.6. Condizioni di ammissibilità il primo capoverso viene così modificato:

I richiedenti al momento della presentazione della domanda di aiuto dovranno dimostrare la disponibilità delle superfici per tutto il periodo dell'impegno (7 anni) in base ad un diritto reale di godimento debitamente provato attraverso la proprietà del bene o la presenza di un valido contratto registrato di affitto o di comodato d'uso.

al sottoparagrafo 8.2.10.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione il terzo e quinto capoverso vengono così modificati:

Qualora le richieste pervenute e ammissibili siano superiori alle disponibilità finanziarie verrà data priorità in ordine di precedenza alle aziende ubicate per almeno il 50% della *SOI (per SOI si intende la SAU oggetto di impegno)* SAU ammissibile nelle seguenti aree:

Quindi, esaurito il suddetto ordine di priorità e in presenza di risorse finanziarie, si procederà con lo stesso ordine di priorità, per le aziende con meno del 50% della SOI SAU ammissibile ubicata nelle suddette aree ed infine alle aziende totalmente al di fuori delle priorità territoriali.

al sottoparagrafo 8.2.10.3.1.9.3. "Valutazione generale della misura", nella tabella "Mis 11.1 ammissibilità e controlli" il seguente testo, inserito nella quinta e nona riga, viene così modificato:

	Condizione di ammissibilità	Modalità di controllo
	La sottomisura si applica a tutta la SOI SAU per tutte	Incrocio banca dati fascicolo e SIB notifica e PAP
	le colture e UBA al momento della sottoscrizione	Verifica tramite incrocio informatico delle superfici e colture
	dell'impegno (ad esclusione superfici ritirate,	nel fascicolo aziendale e domanda di aiuto.
	imboschite e campi agricoltori custodi)	
,	,	

I richiedenti al momento della presentazione della domanda di aiuto dovranno dimostrare la disponibilità delle superfici per tutto il periodo dell'impegno (2 anni di conversione + 5 anni mantenimento) in base ad un diritto reale di godimento debitamente provato attraverso la proprietà del bene o la presenza di un valido contratto registrato di affitto o di comodato d'uso (non sono ammessi contratti unilaterali).

Verifica tramite banca dati del fascicolo informatico

**nello stesso sottoparagrafo**, nella tabella "*Mis 11.1 impegni e controlli 1*" il seguente testo, inserito nella prima riga, viene così modificato:

Gli impegni da verificare sono:								
Modalità di controllo								
o banca dati fascicolo e SIB								

Nello stesso capitolo al paragrafo 8.2.10.3.2. M011.2.1 Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica

al sottoparagrafo 8.2.10.3.2.1. "Descrizione del tipo di intervento", il terzo capoverso, viene così modificato:

I beneficiari della presente sottomisura dovranno mantenere tutta la *SOI (per SOI si intende la SAU oggetto di impegno)*SAU e le UBA, nonché le superfici e le UBA acquisite dall'azienda nel corso dell'impegno, assoggettate al sistema di controllo dell'agricoltura biologica ai sensi dei Regolamenti CE n. 834/2007 e n. 889/2008 e smi rispettandone quindi i principi e le disposizioni; tra questi si evidenziano i seguenti impegni:

al sottoparagrafo 8.2.10.3.2.6. "Condizioni di ammissibilità" il primo capoverso viene così modificato:

I richiedenti al momento della presentazione della domanda di aiuto dovranno dimostrare la disponibilità delle superfici per tutto il periodo dell'impegno in base ad un diritto reale di godimento debitamente provato attraverso la proprietà del bene o la presenza di un valido contratto registrato di affitto o di comodato d'uso.

al sottoparagrafo 8.2.10.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione il terzo e quinto capoverso vengono così modificati:

Qualora le richieste pervenute e ammissibili siano superiori alle disponibilità finanziarie verrà data priorità in ordine di precedenza alle aziende ubicate per almeno il 50% della SOI (per SOI si intende la SAU oggetto di impegno) SAU ammissibile nelle seguenti aree:

Quindi, esaurito il suddetto ordine di priorità e in presenza di risorse finanziarie, si procederà con lo stesso ordine di priorità, per le aziende con meno del 50% della SOI SAU ammissibile ubicata nelle suddette aree ed infine alla aziende totalmente al di fuori delle priorità territoriali.

al sottoparagrafo 8.2.10.3.2.9.3. "Valutazione generale della misura", nella tabella "Mis 11.2 ammissibilità e controlli" il seguente testo, inserito nella quinta e nona riga, viene così modificato:

Condizione di ammissibilità	Modalità di controllo						
La sottomisura si applica a tutta la <i>SOI</i> SAU per	Incrocio banca dati fascicolo e SIB notifica e PAP						
tutte le colture e UBA al momento della	Verifica tramite incrocio informatico delle superfici e						
sottoscrizione dell'impegno (ad esclusione superfici	colture nel fascicolo aziendale e domanda di aiuto.						
ritirate, imboschite e campi agricoltori custodi)							
I richiedenti al momento della presentazione della	Verifica tramite banca dati del fascicolo informatico						
domanda di aiuto dovranno dimostrare la							
disponibilità delle superfici per tutto il periodo							
dell'impegno (2 anni di conversione + 5 anni							
mantenimento) in base ad un diritto reale di							
godimento debitamente provato attraverso la							
proprietà del bene o la presenza di un valido							

**nello stesso sottoparagrafo**, nella tabella "Mis 11.2 impegni e controlli 1" il seguente testo, inserito nella prima riga, viene così modificato:

contratto registrato di affitto o di comodato d'uso

(non sono ammessi contratti unilaterali).

Gli impegni da verificare sono:							
Impegni	Modalità di controllo						
Mantenere tutta la <i>SOI</i> SAU e le UBA assoggettate al sistema	Incrocio banca dati fascicolo e SIB						
di controllo per tutto il periodo d'impegno							

## 5. Effetti previsti dalle modifiche:

- **5.1. Effetti sull'attuazione del programma:** le modifiche proposte consentiranno una più rapida esecuzione dei controlli previsti nella diverse fasi istruttorie di ricevibilità, ammissibilità al sostegno e al pagamento annuale.
- **5.2.** Effetti sugli indicatori: la modifica non ha effetti sugli indicatori.
- 5.3. Nesso tra la modifica e l'Accordo di partenariato di cui al titolo II, capo II del Re.(UE) n. 1303/2013: la modifica è coerente con quanto previsto dall'AdP.

STATO MEMBRO: ITALIA REGIONE: SICILIA

### 1. Programma:

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della regione Sicilia versione 5.0 approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2018) 8342 final del 3 dicembre 2018.

### 2. Base giuridica delle modifiche:

Articolo 11, paragrafo b), lettera ii) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modifiche e integrazioni.

### 3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche:

Anche per le operazioni afferenti alla sottomisura 10.1 (ad eccezione della 10.1g) l'attuale scheda di misura prevede, tra le condizioni di ammissibilità, la presenza di un contratto di affitto/comodato registrato alla data di presentazione delle domande. Per le stesse motivazioni esposte nella scheda di modifica n.1, relativa alle sottomisure 11.1 ed 11.2, al fine di evitare problematiche nella fase attuativa relativa all'istruttoria delle domande e per uniformità, con la modifica si propone di eliminare dalle condizioni di ammissibilità delle suddette operazioni della sm 10.1, la registrazione del contratto di affitto/comodato. Quanto sopra ovviamente sempre fermo restando quanto disciplinato dalla vigente normativa, nonché quanto disposto dall'Organismo Pagatore AGEA in merito alle verifiche di sua competenza.

### 4. Descrizione delle modifiche proposte:

Capitolo 8.2. Descrizione per misura

Paragrafo M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Paragrafo 8.2.9.3.1. M10.1.a - Produzione integrata

al sottoparagrafo 8.2.9.3.1.6. Condizioni di ammissibilità, il secondo capoverso, viene così modificato:

I richiedenti, al momento della presentazione della domanda di aiuto, dovranno dimostrare la disponibilità delle superfici per tutto il periodo dell'impegno in base ad un diritto reale di godimento debitamente provato attraverso la proprietà del bene o la presenza di un valido contratto registrato di affitto o di comodato d'uso.

al sottoparagrafo 8.2.9.3.1.9.3. *Valutazione generale della misura* nella tabella "Scheda valutazione generale della misura" il seguente testo, inserito nella quinta riga, viene così modificato:

Condizione di ammissibilità	Modalità di controllo
I richiedenti al momento della presentazione della	
domanda di aiuto dovranno dimostrare la disponibilità	Verifica tramite banca dati del fascicolo informatico
delle superfici per tutto il periodo dell'impegno in base	
ad un diritto reale di godimento debitamente provato	
attraverso la proprietà del bene o la presenza di un	
valido contratto registrato di affitto o di comodato	
d'uso (non sono ammessi contratti unilaterali).	

Paragrafo 8.2.9.3.2. M10.1.b - Metodi di gestione delle aziende eco-sostenibili

al sottoparagrafo 8.2.9.3.2.6. Condizioni di ammissibilità, il primo capoverso viene così modificato:

I richiedenti, al momento della presentazione della domanda di aiuto, dovranno dimostrare la disponibilità delle superfici per tutto il periodo dell'impegno (5 anni) in base ad un diritto reale di godimento debitamente provato attraverso la proprietà del bene o la presenza di un valido contratto registrato di affitto o di comodato d'uso e di essere in possesso di partita IVA in campo agricolo.

al sottoparagrafo 8.2.9.3.2.9.3. *Valutazione generale della misura* nella tabella "Ammissibilità e controllo M 10.1.b" il seguente testo, inserito nella quarta riga, viene così modificato:

Condizione di ammissibilità	Modalità di controllo
I richiedenti al momento della presentazione della	
domanda di aiuto dovranno dimostrare la disponibilità	Verifica tramite banca dati del fascicolo informatico
delle superfici per tutto il periodo dell'impegno in base	
ad un diritto reale di godimento debitamente provato	
attraverso la proprietà del bene o la presenza di un	
valido contratto registrato di affitto o di comodato	
d'uso (non sono ammessi contratti unilaterali).	

Paragrafo 8.2.9.3.3. M10.1.c - Conversione e mantenimento dei seminativi in pascoli permanenti

al sottoparagrafo 8.2.9.3.3.6. Condizioni di ammissibilità il primo capoverso viene così modificato:

I richiedenti al momento della presentazione della domanda di aiuto dovranno dimostrare la disponibilità delle superfici per tutto il periodo dell'impegno (7 anni) in base ad un diritto reale di godimento debitamente provato attraverso la proprietà del bene o la presenza di un valido contratto registrato di affitto o di comodato d'uso ed in possesso di partita IVA in campo agricolo.

**Paragrafo 8.2.9.3.4.** M10.1.d - Salvaguardia e gestione del paesaggio tradizionale e delle superfici terrazzate per il contrasto all'erosione e al dissesto idrogeologico

al sottoparagrafo 8.2.9.3.4.6. Condizioni di ammissibilità il primo capoverso viene così modificato:

I richiedenti al momento della presentazione della domanda di aiuto dovranno dimostrare la disponibilità delle superfici per tutto il periodo dell'impegno in base ad un diritto reale di godimento debitamente provato attraverso la proprietà del bene o la presenza di un valido contratto registrato di affitto o di comodato d'uso ed in possesso di partita IVA. Inoltre dovranno presentare una relazione tecnica-agronomica.

**al sottoparagrafo 8.2.9.3.4.9.3.** *Valutazione generale della misura* nella tabella "Ammissibilità e controllo M\_10.1.d" il seguente testo, inserito nella quarta riga, viene così modificato:

Condizione di ammissibilità	Modalità di controllo						
I richiedenti al momento della presentazione della							
domanda di aiuto dovranno dimostrare la disponibilità	Verifica tramite banca dati del fascicolo informatico in caso						
delle superfici per tutto il periodo dell'impegno in base	di agricoltori singoli o associati e/o altra documentazione per						
ad un diritto reale di godimento debitamente provato	altri gestori del territorio.						
attraverso la proprietà del bene o la presenza di un							
valido contratto registrato di affitto o di comodato							
d'uso (non sono ammessi contratti unilaterali).							

#### Paragrafo 8.2.9.3.5. M10.1.e - Ritiro delle superfici lungo i corsi d'acqua

al sottoparagrafo 8.2.9.3.5.6. Condizioni di ammissibilità al terzo capoverso, l'ultimo punto dell'elenco viene così modificato:

• I richiedenti al momento della presentazione della domanda di aiuto dovranno dimostrare la disponibilità delle superfici per tutto il periodo dell'impegno in base ad un diritto reale di godimento debitamente provato attraverso la proprietà del bene o la presenza di un valido contratto registrato di affitto o di comodato d'uso (non sono ammessi contratti unilaterali).

al sottoparagrafo 8.2.9.3.5.9.3. *Valutazione generale della misura* nella tabella "Ammissibilità e controllo M 10.1.e" il seguente testo, inserito nella sesta riga, viene così modificato:

Condizione di ammissibilità	Modalità di controllo						
I richiedenti al momento della presentazione della							
domanda di aiuto dovranno dimostrare la disponibilità	Verifica tramite banca dati del fascicolo informatico in caso						
delle superfici per tutto il periodo dell'impegno in base	di agricoltori singoli o associati e/o altra documentazione per						
ad un diritto reale di godimento debitamente provato	altri gestori del territorio.						
attraverso la proprietà del bene o la presenza di un							
valido contratto registrato di affitto o di comodato							
d'uso (non sono ammessi contratti unilaterali).							

### Paragrafo 8.2.9.3.6. M10.1.f - Adozione di tecniche di agricoltura conservativa

al sottoparagrafo 8.2.9.3.6.6. Condizioni di ammissibilità il secondo capoverso viene così modificato:

I richiedenti al momento della presentazione della domanda di aiuto dovranno dimostrare la disponibilità delle superfici per tutto il periodo dell'impegno (7 anni)in base ad un diritto reale di godimento debitamente provato attraverso la proprietà del bene o la presenza di un valido contratto registrato di affitto o di comodato d'uso (non sono ammessi contratti unilaterali e/o verbali).

**al sottoparagrafo 8.2.9.3.6.9.3.** *Valutazione generale della misura* nella tabella "Ammissibilità e controllo M\_10.1.f" il seguente testo, inserito nella quarta riga, viene così modificato:

Condizione di ammissibilità	Modalità di controllo						
I richiedenti al momento della presentazione della							
domanda di aiuto dovranno dimostrare la disponibilità	Verifica tramite banca dati del fascicolo informatico in caso						
delle superfici per tutto il periodo dell'impegno in base	di agricoltori singoli o associati e/o altra documentazione per						
ad un diritto reale di godimento debitamente provato	altri gestori del territorio.						
attraverso la proprietà del bene o la presenza di un							
valido contratto registrato di affitto o di comodato							
d'uso (non sono ammessi contratti unilaterali).							

#### Paragrafo 8.2.9.3.8. M10.1.h - Mantenimento dei campi degli agricoltori custodi

al sottoparagrafo 8.2.9.3.8.6. Condizioni di ammissibilità il terzo capoverso viene così modificato:

I richiedenti al momento della presentazione della domanda di aiuto dovranno dimostrare la disponibilità delle superfici per tutto il periodo dell'impegno (7 anni) in base ad un diritto reale di godimento debitamente provato attraverso la proprietà del bene o la presenza di un valido contratto registrato di affitto o di comodato d'uso (non sono ammessi contratti unilaterali e/o verbali).

### 5. Effetti previsti dalle modifiche:

- **5.1. Effetti sull'attuazione del programma:** le modifiche proposte consentiranno una più rapida esecuzione dei controlli previsti nella diverse fasi istruttorie di ricevibilità, ammissibilità al sostegno e al pagamento annuale.
- **5.2.** Effetti sugli indicatori: la modifica non ha effetti sugli indicatori.
- **5.3.** Nesso tra la modifica e l'Accordo di partenariato di cui al titolo II, capo II del Re.(UE) n. 1303/2013: la modifica è coerente con quanto previsto dall'AdP.

### STATO MEMBRO: ITALIA REGIONE: SICILIA

### 1. Programma:

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della regione Sicilia versione 5.0 approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2018) 8342 final del 3 dicembre 2018.

### 2. Base giuridica delle modifiche:

Articolo 11, paragrafo c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modifiche e integrazioni.

### 3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche:

Relativamente all'operazione 10.1e)-*Ritiro delle superfici lungo i corsi d'acqua* è stato riscontrato un errore materiale. Infatti nel paragrafo "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione", nella definizione dei corsi d'acqua dove si applica l'operazione risulta inserito il riferimento al Piano di Tutela delle Acqua in attuazione della Direttiva Acque 2000/60 e s.m.i., anziché quello corretto del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia.

Lo strumento principale a tal proposito è il Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2015, pubblicato nella GURI serie generale n. 258 del 05/11/2015, notificato alla Commissione Europea dal Dipartimento delle Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con prot. DPE 0012373 P-4 22. 17.4.5 del 18-11-2015 7aggiornato con il secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia, notificato alla Commissione Europea il 6 luglio 2016 in seguito all'approvazione con Delibera della Giunta Regionale e successivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016 e pubblicato sulla GURI SG n. 25 del 31/01/2017 e sulla GURS n.10 del 10/03/2017.

### 4. Descrizione delle modifiche proposte:

Capitolo 8.2. Descrizione per misura

Paragrafo M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Paragrafo 8.2.9.3.5. M10.1.e - Ritiro delle superfici lungo i corsi d'acqua

al sottoparagrafo 8.2.9.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione il primo capoverso viene così modificato:

L'azione si applica lungo tutti i corsi d'acqua definiti dal *Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia* Piano di Tutela delle Acqua in attuazione della Direttiva Acque 2000/60 e s.m.i...

#### 5. Effetti previsti dalle modifiche:

- **5.1. Effetti sull'attuazione del programma:** trattasi di correzione di un errore materiale.
- **5.2. Effetti sugli indicatori:** la modifica non ha effetti sugli indicatori.
- 5.3. Nesso tra la modifica e l'Accordo di partenariato di cui al titolo II, capo II del Re.(UE) n. 1303/2013: la modifica è coerente con quanto previsto dall'AdP.

STATO MEMBRO: ITALIA REGIONE: SICILIA

### 1. Programma:

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della regione Sicilia versione 5.0 approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2018) 8342 final del 3 dicembre 2018.

### 2. Base giuridica delle modifiche:

Articolo 11, paragrafo b), lettera ii) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modifiche e integrazioni.

### 3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche:

La modifica riguarda l'Allegato 12 del PSR "Determinazione costi di impianto e mancato reddito delle misure forestali (sm. 8.1)" dove, relativamente ai mancati redditi agricoli derivanti dagli interventi di imboschimento, risulta riportato il Margine Lordo calcolato al lordo dei premi PAC.

Poiché le superfici oggetto di imboschimento a norma dell'art. 22 del Reg. (UE) 1305/2013, quali appunto quelle imboschite con la sottomisura 8.1, rientrano, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. "b", del Reg.(UE) 1307/2013, fra le superfici ammissibili al sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base (Primo Pilastro PAC), ai fini dell'esclusione del doppio finanziamento, è necessario procedere ad allineare il testo dell'allegato a quanto previsto dal regolamento e, conseguentemente, all'inserimento della tabella riportante il Margine Lordo al netto dei premi PAC.

La tabella con il Margine Lordo per le tipologie colturali diffuse nei seminativi siciliani e per zona altimetrica, calcolato al netto dei premi PAC, è la stessa utilizzata da CREA ai fini del calcolo dei premi per le misure Agro-climatiche-ambientali di cui all'Allegato 3 del PSR.

Viene inoltre corretto il titolo dell'Allegato dove è presente un refuso.

### 4. Descrizione delle modifiche proposte:

L'allegato 12 del PSR "Determinazione costi di impianto e mancato reddito delle misure forestali (sm. 8.1)" viene corretto nel titolo, nelle pagine 1 e 2 come di seguito:

"Determinazione costi di *manutenzione* impianto e mancato reddito delle misure forestali (sm. 8.1)"

a pag.5, dopo la tabella il secondo capoverso viene così modificato:

L'indice economico di riferimento è il Margine Lordo (ML), calcolato quale valore medio, nel quadriennio di osservazione 2009-2012, della differenza tra la PL (produzione lorda) al lordo dei premi PAC e i costi specifici delle colture . Il calcolo della PL al lordo dei premi PAC è stato effettuato nella considerazione che il cambio della destinazione d'uso delle superfici comporta la perdita del Premio Unico Aziendale (I Pilastro PAC).

a pag.6, la tabella ed il testo sottostante vengono così modificati:

#### Margine Lordo nei seminativi siciliani per zona altimetrica (€/ha)

Fascia altimetrica*	2009 (€/ha)			2010 (€/ha)		2011 (€/ha)			2012 (€/ha)			Media 2009-2012 (€/ha)			
	M	C	P	M	C	P	M	С	P	M	C	P	M	С	P
Seminativi (Cereali, leguminose da granella, foraggere)	1.348 385,47	1.407 437,83	1.299 639,25	<del>1.582</del> 474,43	1.194 530,83	940 466,40	1.385 358,40	1.331 393,73	935 453,95	1.490 378,93	1.874 410,07	1.239 376,05	<del>1.103</del> 399,31	<del>1.452</del> 443,12	<del>1.451</del> 483,91

<sup>\*</sup> C = collina; M = montagna; P = pianura. Fonte: RICA.

In sintesi gli importi unitari compensativi dei mancati redditi agricoli sono pari a 1.103 399 euro/ha per le superfici forestali ubicate prevalentemente in montagna, 1.452 443 euro/ha per quelle prevalentemente collinari e 1.451 484 euro/ha per quelle site in prevalenza in pianura.

### 5. Effetti previsti dalle modifiche:

**5.1. Effetti sull'attuazione del programma:** la modifica contribuirà ad evitare il rischio di doppio finanziamento.

### 5.2. Effetti sugli indicatori:

La modifica non ha effetti sugli indicatori.

5.3. Nesso tra la modifica e l'Accordo di partenariato di cui al titolo II, capo II del Re.(UE) n. 1303/2013:

La modifica è coerente con quanto previsto dall'AdP.